

CONCORDATO PREVENTIVO/L'Agenzia delle entrate definisce i tempi della scelta

DS6901

DS6901

Opzione con scadenza blindata

Dopo il 31 ottobre nessuna dichiarazione integrativa

Pagina a cura

DI DUILIO LIBURDI

E MASSIMILIANO SIRONI

Optione per il concordato biennale con scadenza blindata: una volta superata la data del 31 ottobre non potrà essere presentata una dichiarazione nei 90 giorni successivi al fine di effettuare la scelta. E' questa l'indicazione contenuta nella circolare dell'agenzia delle entrate n. 18/2024 illustrativa delle disposizioni del dlgs 13 del 2024 come integrato dal successivo dlgs 108 del 2024. Nello stesso tempo, laddove la dichiarazione sia stata già presentata alla data odierna, entro il 31 ottobre la stessa potrà essere ripresentata al fine di esercitare l'opzione originariamente non effettuata. Il tema della modalità operativa dell'opzione per il concordato preventivo biennale era indubbiamente una delle questioni aperte considerando, in primis, il dettato letterale della norma di cui all'articolo 9, comma 3 del dlgs in base alla quale è previsto che:

· a regime (cioè dal 2025) la scadenza per l'adesione è il 31 luglio ovvero l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;

· per il primo anno di applicazione la scadenza coincide con la data di presentazione della dichiarazione che, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare è come noto il 31 ottobre 2024.

Se dunque a regime il termine è riferibile a quello previsto per i versamenti, per quest'anno, l'opzione è slit-

tata al termine dichiarativo anche in considerazione del lungo periodo di "preparazione" normativa ed operativa. Il tema era quello della scadenza per l'opzione e della correlazione di questo termine con un principio generalmente valido dell'ordinamento che è, come noto, la validità a qualunque fine di una dichiarazione presentata nei 90 giorni dalla scadenza ordinaria. Questo sia con riferimento ad una originaria omissione che ad una integrazione che, come detto, conferisce validità a tutti gli effetti ad una dichiarazione che, conseguentemente, non può dirsi in alcun caso come "infedele". Detta validità, per costante interpretazione dell'agenzia delle entrate, vale anche in relazione ad opzioni comprese quelle che regolano le modalità di tassazione di alcuni componenti in unica soluzione ovvero in modo rateizzato. Ciò premesso, appariva evidente che il tema concordato prescindesse dal principio generale in quanto, consentire l'integrazione della dichiarazione, avrebbe condotto all'esercizio della stessa per un periodo di imposta consolidato. Vanificando, dunque, il principio in base al quale la scelta deve essere comunque effettuata in via anticipata. Peraltro, per il 2024, detta scelta viene effettuata quando il periodo di imposta è di fatto in fase conclusiva e, nella pratica professionale, le situazioni da valutare sono in buona parte consolidate in termini di cognizione del reddito prodotto. Sotto questo aspetto, dunque, l'indicazione dell'agenzia delle entrate appare del tutto coerente con i principi che ispirano l'istituto. Natu-

ralmente, il tema sarà più delicato il prossimo anno quando, come detto, il termine per l'opzione è anticipato e detto anticipo riguarderà, ovviamente, coloro che non hanno già concordato il biennio 2024 - 2025 nonché i forfettari. Posto che sul tema della scadenza per l'opzione, appare complesso immaginare ad oggi una proroga dello stesso (al fine di rispettare il principio di preventività sopra delineato), va data segnalazione di una ulteriore precisazione fornita dalla circolare. Viene infatti condivisibilmente affermato che, nel caso la dichiarazione per il periodo di imposta 2023 sia stata già presentata senza avere esercitato l'opzione per il concordato preventivo, entro la scadenza del 31 ottobre 2024 (o nel termine ordinariamente previsto dalla legge), potrà essere legittimamente presentata una dichiarazione correttiva nei termini che sostituisce la prima. Evidentemente anche al fine di esercitare, nel caso, l'opzione per l'accettazione della proposta di concordato preventivo biennale. Nello stesso tempo, evidentemente, il contribuente che non ha in alcun caso l'intenzione di accettare la proposta di concordato preventivo biennale non dovrà compilare alcun elemento della dichiarazione collegabile all'istituto quale, ad esempio, il quadro CPB contenuto nei modelli ISA.

Ora, dopo l'emanazione della circolare parte dunque il conto alla rovescia per le adesioni, elemento che con tutta probabilità sarà anche fortemente influenzato dalla sorte dell'emendamento nel quale (si veda Italia Oggi del 17/9/24) si delinea una sorta di scudo fiscale per il passato a favore di quei contribuenti che aderiscono al concordato biennale

© Riproduzione riservata





Possibile la rettifica sempre entro il 31 ottobre